



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **146** di data **30 dicembre 2016**

OGGETTO:

Affidamento, ai sensi dell'art. 21, commi 5bis e 5ter della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., del servizio di manutenzione/tuttofare presso l'Istituto Culturale Ladino e il Museo Ladino di Fassa - Anno 2017, alla cooperativa sociale di tipo B "ABC Dolomiti" con sede in Cavalese (TN)

Codice CIG **Z981CC893C** - (Impegno di spesa di Euro 26.937,60 – Capitolo 51260)

## IL DIRETTORE

- verificato che il contratto per il servizio di manutenzione/tuttofare del Museo Ladino si è concluso in data 19 ottobre 2016 a seguito della risoluzione anticipata del contratto da parte della Dolomiticoop di Moena;
- constatato che, da parte dell'Istituto continua a persistere la necessità di esternalizzare i seguenti servizi:
  - ✓ imbiancatura espositori e pareti allestitivo, controllo luci e fibre ottiche, riordino e pulizia scaffalature del magazzino;
  - ✓ lavori di piccola manutenzione dell'impianto elettrico e informatico del Museo ladino;
  - ✓ controllo periodico del corretto funzionamento delle caldaie e del termoventilconvettore;
  - ✓ sfalcio dell'erba del giardino e del prato antistante le sedi, potatura arbusti sede ICL;
  - ✓ pulizia degli spazi esterni del Museo e dell'Istituto Culturale Ladino;
  - ✓ spalatura neve percorsi pedonali per l'accesso alle strutture;
  - ✓ trasporti con furgone Renault;
  - ✓ facchinaggio;
  - ✓ conferimento carta e materiale diverso al CRZ;
  - ✓ pulizia e piccola manutenzione degli oggetti appartenenti al patrimonio etnografico del museo;
  - ✓ assistenza nel riordino magazzino libri e negli allestimenti interni ed esterni alla sede museale (fiere, stand promozionali, mostre, ecc.)
- ritenuto che l'affido ditta esterna degli incarichi sopra descritti sia indispensabile e conveniente, perché sarebbe difficile e più dispendioso, stante la diversità dei lavori oggetto dell'incarico, cercare di volta in volta singole imprese idonee e disponibili ad effettuare i diversi interventi in tempi brevi, e perché non è sempre possibile quantificare a priori durata e costo dei lavori, specialmente per quanto riguarda interventi specifici o che necessitano di immediatezza;
- considerato pertanto che, anche per il 2017, si rende necessario ed indispensabile esternalizzare i suddetti servizi;
- sentiti il Direttore dell'Istituto e la Responsabile del Museo Ladino che, in considerazione delle attività programmate per l'anno 2017, ritengono necessaria ed indispensabile una prestazione di n. 20 ore settimanali, a partire dal 9 gennaio 2017 e fino al 4 dicembre 2017, per un totale di 920 ore;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, e dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra per la sua natura nella tipologia della fornitura di beni e servizi;
- visti la legge 381/1991 e la legge regionale 22 ottobre 1988 n. 24 recante le norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale;

- visto l’art. 21, comma 5bis della citata L.P. 23/1990 che ha previsto che per gli affidamenti di beni e servizi “In ogni caso si applica l’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2095 dd. 29 novembre 2014 avente ad oggetto “linee guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi”, come modificata con deliberazione n. 129 dd. 2 febbraio 2015;
- rilevato che la citata deliberazione ha previsto per le amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, di individuare le esigenze di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante gli affidamenti ex art. 5 della legge 381/1991, considerando che costituisce obiettivo strategico per la Provincia di Trento assicurare una quota indicativa tendenziale del 10% dell’importo delle forniture di beni e servizi sotto soglia;
- vista la circolare prot. n. 81724 di data 12 febbraio 2015 del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento;
- vista la determinazione n. 3 del primo agosto 2012 dell’allora AVCP, ora ANAC, avente ad oggetto “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1, della legge n. 381/1991”;
- rilevato che le predette “Linee Guida” hanno specificato che “gli affidamenti sotto soglia comunitaria possono essere eseguiti anche in via diretta, con esplicita raccomandazione di assicurare un’adeguata rotazione delle cooperative affidatarie, tenuto conto dello stato di avanzamento e degli esiti raggiunti dei programmi di recupero/inserimento delle persone svantaggiate. Rispetto alla modalità diretta è stata altresì raccomandata l’esecuzione di un’istruttoria finalizzata ad acquisire elementi sulla congruità economica attraverso un’attività di acquisizione di offerte;
- rilevato che per il servizio di manutenzione/tuttofare del Museo e dell’Istituto Ladino è stata effettuata un’indagine di mercato tra le cooperative di tipo B che, a seguito di pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’ente, hanno manifestato il proprio interesse, ossia:
  - ABC Dolomiti società coop. soc.(ns. prot. 2009 del 20.12.2016)
  - Aurora società coop. soc.(ns. prot. 2010 del 20.12.2016)
  - Lavoro Soc. Coop. soc. (ns. prot. 2011 del 20.12.2016)
- considerato che tra le ditte interpellate la Lavoro soc. coop. soc. ha comunicato di essere momentaneamente impossibilitata a presentare l’offerta;
- verificato che hanno presentato, in tempo utile, la loro migliore offerta la ABC Dolomiti Società Cooperativa di Cavalese e la Aurora Soc. coop. sociale:
  - Aurora soc. coop.soc. di Levico Terme Euro 25,00 costo orario (I.V.A. esclusa) (ns. prot. 2051 del 27.12.2016)
  - ABC Dolomiti soc. Coop di Cavalese Euro 24,00 costo orario (I.V.A. esclusa) (ns. prot. n. 2046 del 27.12.2016)

- rilevato che la cooperativa sociale “ABC Dolomiti” con sede a Cavalese (TN) in via Pizzegoda, 8 C.G. 02240510228, ha proposto il prezzo complessivo più basso;
- considerato che i costi esposti risultano congrui per le prestazioni richieste;
- vista la documentazione presentata dalla ABC Dolomiti società cooperativa sociale di Cavalese;
- visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D.Lgs 159/2011 e ss.mm. e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non superi euro 150.000,00, come specificato dall’artt. 83 del medesimo decreto;
- visto il D.lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza; vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- rilevato che l’importo del contratto comunque non supera la soglia di affidamento diretto di Euro 46.000,00 più IVA, di cui all’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990;
- ritenuto pertanto di affidare a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, comma 5bis e 5ter della legge provinciale 23/1990 il servizio di manutenzione/tuttofare del Museo ladino per il periodo 9 gennaio 2017-4 dicembre 2017, alla cooperativa sociale di tipo B “ABC Dolomiti” con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda, 8, C.F. 02240510228;
- dato atto che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento sarà perfezionato tramite la stipula di apposita convenzione;
- vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;
- visto l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rilevato che l’imposta di bollo relativa alla stipulazione della convenzione oggetto del presente provvedimento è a carico della Cooperativa affidataria, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico dell’Ente Istituto, destinatario della prestazione;
- rilevato che la citata convenzione è da considerarsi soggetta all’imposta di registro solo in caso d’uso, in base all’art-. 10 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche;

- ritenuto di autorizzare l'avvio delle prestazioni anche nelle more della sottoscrizione della citata convenzione, tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio soprattutto per la sede del Museo, in concomitanza con il forte afflusso di visitatori previsto nel periodo natalizio;
- considerato che dell'affidamento oggetto del presente provvedimento sarà data comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, mediante comunicazione via email all'indirizzo [cooperativesociali@provincia.tn.it](mailto:cooperativesociali@provincia.tn.it), come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2095/14;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2 relativamente agli impegni di spesa;
- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016;
- accertato che, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio di previsione 2017-2019 gli enti sono autorizzati ad impegnare le spese previste nel bilancio 2017-2019 nei limiti del 70% di quanto stanziato su ciascun programma con esclusione delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti che quindi possono essere assunte per l'intero importo;
- ritenuto indispensabile garantire la continuità del servizio di manutenzione/tuttofare in considerazione della necessità di garantire il supporto all'attività didattica ed allestitiva programmata presso il Museo Ladino già a partire dai primi mesi dell'anno 2017;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51260 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;

#### d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa alla ABC Dolomiti soc. coop. soc., con sede in Cavalese (TN) in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, ai sensi dell'art. 21, comma 5bis e 5ter della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. il servizio di manutenzione /tuttofare del Museo ladino per un totale di 920 ore nel periodo 9 gennaio 2017 - 4 dicembre 2017, distribuite indicativamente in circa 20 ore settimanali, da concordare fra le parti a seconda delle esigenze organizzative del Museo;

2. di perfezionare l'affidamento di cui al precedente punto, mediante la stipula di apposita convenzione, in conformità allo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare la spesa derivante dal presente provvedimento in complessivi € 26.937,60 (I.V.A. 22% inclusa)
4. di corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, alla ABC Dolomiti Cooperativa Sociale di Cavalese con sede in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, l'importo di cui al punto 3), in 12 rate mensili posticipate, previa attestazione da parte del Museo della regolare esecuzione dei servizi effettuati;
5. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 26.937,60 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51260 del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2095/2014;
7. di autorizzare l'avvio delle prestazioni di cui al precedente punto 1) anche nelle more di sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2), tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio.

**IL DIRETTORE**  
- dott. Fabio Chiocchetti -

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
----------	----------	------------	---------

Vigo di Fassa, 30 dicembre 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
**dott. Fabio Chiocchetti**

**ISTITUTO CULTURALE LADINO**

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/TUTTOFARE DEL MUSEO LADINO**

**PER IL PERIODO 9 GENNAIO 2017-4 DICEMBRE 2017**

Tra i signori:

- 1) Chiocchetti Fabio, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, Direttore dell'ISTITUTO CULTURALE LADINO, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto (codice fiscale dell'Istituto 00379240229)-----
- 2) Tomasini Kettj, nata a Cavalese (TN) il 19.01.1982 residente a Valfloriana in via Casanova, 22, presidente e legale rappresentante della Cooperativa "ABC Dolomiti" società cooperativa sociale, con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, iscritta presso il registro delle imprese di Trento al n. 02240510228, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della predetta società che legalmente rappresenta, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale-----

-----PREMESSO-----

- che con determinazione del Direttore n. XX di data 30 dicembre 2016, si è provveduto ad affidare alla Cooperativa "ABC Dolomiti" società cooperativa sociale, con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, il servizio di manutenzione/tuttofare del Museo Ladino-----

-che la Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti" è una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381 e ss.mm., e che la stessa è iscritta nel registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" di seguito denominata cooperativa-----



-----TUTTO CIÒ PREMESSO-----

Tra l'Istituto Culturale Ladino e la Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti" si conviene e si stipula quanto segue:-----

**ART. 1 Oggetto del disciplinare.** L'Istituto Culturale Ladino, di seguito denominato "Istituto", come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti", con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, iscritta presso il Registro delle imprese di Trento n. 02240510228, di seguito denominata "Cooperativa", che, come sopra rappresentate, accetta ed assume, il servizio di manutenzione ordinaria/tuttofare del Museo Ladino di Fassa, con prestazione di circa 20 ore settimanali per un totale massimo pari a 920 ore da distribuire nel periodo 9 gennaio 2017 – 4 dicembre 2017 in accordo con la responsabile del Museo ladino. Il servizio consiste principalmente in:

- lavori di ordinaria manutenzione sia presso la sede del Museo Ladino che presso quella dell'Istituto Culturale Ladino, come ad esempio imbiancatura espositori e pareti allestitivo, controllo luci e fibre ottiche, riordino e pulizia scaffalature del magazzino;
- lavori di piccola manutenzione dell'impianto elettrico e informatico del Museo ladino;
- controllo periodico del corretto funzionamento delle caldaie e del termo-ventilconvettore;
- sfalcio dell'erba del giardino e del prato antistante le sedi, potatura arbusti sede ICL;
- pulizia degli spazi esterni del Museo e dell'Istituto Culturale Ladino;
- spalatura neve percorsi pedonali per l'accesso alle strutture;
- trasporti con furgone Renault;
- facchinaggio;
- conferimento carta e materiale diverso al CRZ;
- pulizia e piccola manutenzione degli oggetti appartenenti al patrimonio etnografico del museo;
- assistenza nel riordino magazzino libri e negli allestimenti interni ed esterni alla sede museale (fiere, stand promozionali, mostre, ecc.)

**ART. 2 Finalità del disciplinare.** La Cooperativa dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la stipula del presente disciplinare è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

La Cooperativa si impegna pertanto a porre in essere sotto la propria esclusiva responsabilità tutti gli adempimenti a tal fine necessari, previsti dalla predetta legge 8 novembre 1991, n. 381, e della vigente normativa, sollevando con ciò l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

**ART. 3 Durata del servizio.** Il servizio ha durata dal 09.01.2017 al 4.12.2017. Il servizio potrà essere disdettato prima del termine da una o dall'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R

con preavviso di mesi uno.-----

**ART. 4 Compenso.** Per il servizio prestato l'istituto corrisponde alla Cooperativa un corrispettivo orario di € 24,00 oltre all'I.V.A. Il pagamento del predetto corrispettivo sarà effettuato a scadenza mensile in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e previa verifica del regolare svolgimento del servizio-----

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine la cooperativa si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cooperativa si impegna altresì a consegnare all'amministrazione i contratti sottoscritti con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari-----

**ART. 5 Tutela dei lavoratori.** La cooperativa è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti: INPS –INAIL – Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. La Cooperativa è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali. La medesima è obbligata altresì ad applicare il disciplinare e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dall'Istituto o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'istituto comunicherà alla cooperativa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provveder anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al

momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la cooperativa non può opporre eccezione alcuna all'istituto, né ha titolo al risarcimento danni. --

-La cooperativa deve assolvere agli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'incarico; tale assolvimento è da accertarsi mediante l'acquisizione della dichiarazione unica della regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).-----

**ART. 6 Sicurezza.** La cooperativa, senza diritto di alcun compenso, è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e protezione-----

**ART.7 Oneri a carico della cooperativa.** La Cooperativa deve dotare il proprio personale di divise, di tesserini di riconoscimento nominativi e fornire allo stesso i necessari dispositivi di prevenzione individuale (D.P.I.) previsto dalle normative vigenti.-----

**ART.8 Risoluzione.** Fatto salvo quanto previsto dal codice civile, al servizio può essere data disdetta anche prima della scadenza ed in deroga ai termini previsti, salvo il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) In caso di ingiustificata sospensione del servizio, di prestazioni non conformi a quanto prescritto dal presente disciplinare e di ripetuta infrazione alle presenti norme, debitamente accertate e notificate, la cui frequenza e gravità non garantiscano il corretto andamento del servizio e la sicurezza degli operatori e degli utenti, fatto salvo i casi di forma maggiore;-----
- b) quando il contraente si renda colpevole di frode;-----
- c) quando l'appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte i diritti e gli obblighi inerenti il servizio appaltato;-----
- d) quando l'ammontare della penale di cui al successivo articolo 11 superi il 10% dell'ammontare netto previsto dal presente disciplinare;-----

**ART.9 Subappalto e cessione del disciplinare.** Non sono ammessi né il subappalto né la

cessione del presente disciplinare.-----

**ART.10 Controlli e ispezioni.** L'Istituto può effettuare controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme disciplinari senza necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni mensile e ogni altra volta ritenuta necessaria, redigendo apposito rapporto.-----

Eventuali inottemperanze al presente disciplinare riscontrate verranno valutate in contraddittorio tra le parti e di quanto scaturito si redigerà apposito verbale che sarà consegnato, per il provvedimento del caso sia alla cooperativa che all'Istituto.-----

In caso di controversi la cooperativa non deve mai per nessun motivo rallentare o sospendere il servizio.-----

**ART.11 Penale.** Per disservizi o inefficienze imputabili all'appaltatore, ed accertate dal rapporto di cui al primo comma del precedente articolo 10, l'Istituto applicherà una penale proporzionata fino al massimo di Euro 150,00 giornaliera. In tal caso l'Istituto potrà far intervenire altre ditte o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per risarcimento danni.-----

E' sempre fatta salva la rifusione dei maggiori danni che dovessero derivare all'istituto per ed in causa di ogni inadempimento. -----

La penale deve essere versata entro 30 giorni dalla data di intimazione. In difetto le penali saranno dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti della cooperativa. -----

**ART.12 Decadenza.** La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, qualora la cooperativa sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. Sono altresì cause di risoluzione la perdita da parte della cooperativa dello status di società cooperativa sociale di cui alla legge 08 novembre 1991, n. 381, ovvero la sua cancellazione dal Registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".-----

--**ART.13 Capacità a contrarre.** La sig.ra Tomasini Kettj, legale rappresentante della

cooperativa, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369 convertito nella L. 15.11.1993 n. 461 n. 55 e s.m.-----

**ART. 14 Codice di comportamento.** La Cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti strumentali della Provincia approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1217 del 18 luglio 2014.-  
L'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento vige anche nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere a vantaggio dell'amministrazione.-----

**ART.15 Elezione di domicilio.** Agli effetti tutti del presente disciplinare, compresi quelli esecutivi, l'Istituto elegge il proprio domicilio presso la propria sede a Vigo di Fassa in strada de la Pieif, 7.-----

**ART.16 Foro competente.** Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente disciplinare, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Trento.-----

Vigo di Fassa,

Il Direttore

Il rappresentante legale della cooperativa ABC DOLOMITI

(dott. Fabio Chiocchetti)

(Kettj Tomasini)

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 146 di data 30 dicembre 2016

Vigo di Fassa, 30 dicembre 2016

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -